

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-2258 del 10/05/2018 |
| Oggetto | D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. DITTA SOCIETA AGRICOLA LOBERTI S.S., CON SEDE LEGALE A VIGARANO M. LOC. MADONNA BOSCHI, VIA L. ARIOSTO N. 35, ED IMPIANTO NEL COMUNE DI VIGARANO M. LOC. MADONNA BOSCHI, V. IMPERIALE N. 27. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ COLTIVAZIONI VARIE, ALLEVAMENTO BESTIAME, LAVORAZIONE CARNI, RISTORAZIONE ANNESSA ALL'AZIENDA AGRICOLA. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-2398 del 10/05/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | PAOLA MAGRI |

Questo giorno dieci MAGGIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 4747/2018/fd-tc

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Ditta SOCIETA AGRICOLA LOBERTI S.S., con sede legale a VIGARANO M. LOC. MADONNA BOSCHI, via L. ARIOSTO N. 35, ed impianto nel Comune di VIGARANO M. LOC. MADONNA BOSCHI, V. IMPERIALE N. 27. Protocollo istanza del SUAP di Ferrara n. 1480 del 29/01/2018. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di una attività COLTIVAZIONI VARIE, ALLEVAMENTO BESTIAME, LAVORAZIONE CARNI, RISTORAZIONE ANNESSA ALL'AZIENDA AGRICOLA.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 29/01/2018, trasmessa dal SUAP del Comune di Vigarano M, assunta al P.G. di ARPAE il 31/01/2018 con il n. 1202, presentata al SUAP del Comune di Vigarano M in data 29/01/2018, con integrazioni trasmesse dal SUAP con nota in data 28/02/2018, dalla ditta SOCIETA AGRICOLA LOBERTI S.S., nella persona di LOBERTI LORENZO in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale a VIGARANO M. LOC. MADONNA BOSCHI, via L. ARIOSTO N. 35, ed impianto nel Comune di VIGARANO M. LOC. MADONNA BOSCHI, V. IMPERIALE N. 27, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova attività di COLTIVAZIONI VARIE, ALLEVAMENTO BESTIAME, LAVORAZIONE CARNI RISTORAZIONE ANNESSA ALL'AZIENDA AGRICOLA;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art.

4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- visto il parere favorevole dell'ufficio Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda, in data 30/01/2018 di prot. n. 1568, in merito alla dichiarazione della ditta in materia di impatto acustico e per lo scarico di acque reflue domestiche per subirrigazione, con prescrizioni per lo scarico;
- vista la certificazione di HERA spa, in data 25/01/2018 di prot. n. 8862, che l'immobile della ditta SOCIETA AGRICOLA LOBERTI S.S., sito in Comune di VIGARANO M. LOC. MADONNA BOSCHI, V. IMPERIALE N. 27, è inserito in zona non dotata di servizio pubblica fognatura;
- vista la nota del SUAP del Comune di Vigarano M. in data 28/02/2018 di prot. n. 3056, di trasmissione delle integrazioni richieste da ARPAE-SAC con nota del 08/02/2018 di prot. n. 1558, assunta al P.G. di ARPAE il 01/03/2018 de prot. n. 2541;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione del procedimento;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016

è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di VIGARANO M. alla SOCIETA AGRICOLA LOBERTI SS, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a VIGARANO M. LOC. MADONNA BOSCHI, via L. ARIOSTO N. 35, ed impianto nel Comune di VIGARANO M. LOC. MADONNA BOSCHI, V. IMPERIALE N. 27, codice fiscale n. 01498440385 per l'esercizio dell'attività di COLTIVAZIONI VARIE, ALLEVAMENTO BESTIAME, LAVORAZIONE CARNI, RISTORAZIONE ANNESSA ALL'AZIENDA AGRICOLA.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|---|--|------------------------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) | Comune |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO IN SUBIRRIGAZIONE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche mediante impianto di subirrigazione è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".
2. L'impianto e la rete fognaria devono essere realizzati come rappresentato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".
3. Devono essere rispettate le disposizioni previste dalla Delibera di Giunta n. 1053 del 09.06.2003 cap. 4 par.4.7 comma IV relativamente alla manutenzione.
4. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive, in casi di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.
5. Di effettuare lo scarico nel rispetto delle norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato dei Ministri del 04/02/1977.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP di Vigarano M. una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP di Vigarano M.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP di Vigarano M., che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.